

Rinuncia all'eredità: l'imposta di successione non è dovuta

SINTESI OPERATIVA

La rinuncia all'eredità, se valida, tempestiva e non preceduta da accettazione, elimina retroattivamente la qualità di erede e quindi il presupposto dell'imposta di successione. La dichiarazione o l'avviso fiscale non bastano a mantenere l'obbligo tributario, se risulta che il soggetto non ha acquistato l'eredità. La rinuncia deve però essere formalizzata correttamente; in alternativa, serve un giudizio civile definitivo che individui l'erede effettivo, senza estendere automaticamente l'effetto alle imposte diverse dalla successione.

[Articolo originale](#)

LEGGI ONLINE

La **rinuncia all'eredità** può cancellare, con effetto retroattivo, anche il presupposto dell'imposta di successione. La Cassazione torna su un principio che pesa molto nella pratica: chi viene meno come erede non può restare obbligato al tributo solo perché, in un primo momento, aveva presentato la dichiarazione di successione o non aveva impugnato l'avviso di liquidazione. Il punto, però, non va letto in modo superficiale. Non basta dire "rinuncio" quando il Fisco bussa alla porta. Occorre che la rinuncia sia valida, tempestiva, non preceduta da accettazione, oppure che un giudizio civile abbia accertato in via definitiva che l'erede vero è un altro soggetto.

IL PRINCIPIO AFFERMATO DALLA CASSAZIONE

L'ordinanza della Corte di cassazione n. 7258, depositata il 26 marzo 2026, affronta una vicenda piuttosto concreta. Un soggetto era stato considerato erede legittimo e, su questa base, era stata presentata la dichiarazione di successione. L'Ufficio aveva poi liquidato l'imposta e, dopo il mancato pagamento, era arrivata anche la cartella.

Nel frattempo, però, il giudizio civile aveva cambiato completamente lo scenario. Con sentenza passata in giudicato era stata accertata la qualità di erede testamentario in capo a un'altra persona. In altre parole, colui che il Fisco continuava a considerare debitore dell'imposta non era più, giuridicamente, l'erede.

La Cassazione ha dato rilievo proprio a questo passaggio. Se la qualità di erede viene meno in modo definitivo, l'obbligo tributario non può sopravvivere per inerzia. Nemmeno quando la dichiarazione di successione sia stata presentata. Nemmeno quando l'avviso di liquidazione non sia stato impugnato nei termini.

Il ragionamento è netto: il titolo fiscale poggia su una situazione successoria che, dopo l'accertamento civile, risulta inesistente. E se viene meno la base, cade anche la pretesa.

RINUNCIA ALL'EREDITÀ E EFFETTO RETROATTIVO

La **rinuncia all'eredità** opera con una forza particolare. Secondo l'art. 521 c.c., il chiamato che rinuncia è considerato come se non fosse mai stato chiamato. La formula è conosciuta, ma nella prassi viene spesso sottovalutata.

Il suo effetto non riguarda soltanto i rapporti tra coeredi o la distribuzione dei beni. Si riflette anche sul piano fiscale. Se il rinunciante viene considerato estraneo alla successione fin dall'origine, non può restare soggetto passivo dell'imposta di successione.

La stessa logica era già stata valorizzata dalla Cassazione in precedenti pronunce, tra cui l'ordinanza n. 11832/2022. In quel caso il chiamato aveva presentato la dichiarazione di successione, aveva ricevuto l'avviso di accertamento e non lo aveva impugnato. Solo dopo aveva rinunciato all'eredità. Anche in quel contesto la Corte aveva escluso l'obbligo di pagamento, proprio per l'efficacia retroattiva della rinuncia.

Non è un dettaglio tecnico. È la differenza tra un debito realmente dovuto e una pretesa fondata su una qualità soggettiva che non esiste più.

IL RUOLO DELLA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE

La dichiarazione di successione ha una funzione fiscale. Serve a comunicare all'Amministrazione finanziaria il patrimonio caduto in successione, i soggetti chiamati e gli elementi utili alla liquidazione delle imposte.

Ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 346/1990, sono obbligati alla presentazione, tra gli altri, i chiamati all'eredità e i legatari. La norma guarda alla fase iniziale della vicenda successoria, quando non sempre è già chiaro chi diventerà erede in via definitiva.

Ecco il punto delicato: il chiamato può essere tenuto a presentare la dichiarazione, ma questo non significa che abbia automaticamente acquistato l'eredità. L'acquisto, secondo l'art. 459 c.c., richiede l'accettazione. E l'accettazione, a sua volta, produce effetti dal momento dell'apertura della successione.

La dichiarazione, da sola, non dovrebbe essere confusa con una scelta patrimoniale definitiva. Diverso è il caso in cui il chiamato compia atti incompatibili con la volontà di rinunciare, come vendere un bene ereditario, appropriarsi di denaro del defunto o gestire il patrimonio come proprietario.

Nella pratica, questo passaggio è fondamentale. Molti contribuenti si convincono che "aver fatto la successione" equivalga ad aver accettato. Non sempre è così. Ma neppure si può sostenere il contrario in modo automatico. Bisogna guardare agli atti compiuti.

QUANDO L'AVVISO DEFINITIVO NON BASTA AL FISCO

La parte più interessante dell'orientamento della Cassazione riguarda l'avviso di liquidazione ormai definitivo. Di regola, un atto tributario non impugnato diventa stabile. Il contribuente perde la possibilità di contestarlo e l'Amministrazione può procedere alla riscossione.

Qui, però, entra in gioco un elemento diverso. La pretesa tributaria non è contestata soltanto nel calcolo. Viene meno il soggetto obbligato. È una frattura più profonda.

Se una sentenza civile definitiva accerta che l'erede è un altro, oppure se una rinuncia valida cancella retroattivamente la chiamata, l'atto fiscale resta privo del suo presupposto soggettivo. Non si tratta di riaprire ogni accertamento ormai chiuso. Si tratta di evitare che l'imposta venga riscossa da chi, in diritto, non ha mai acquistato l'eredità.

Questo non significa che il contribuente possa permettersi leggerezze processuali. Anzi. La prudenza professionale suggerisce sempre di impugnare l'avviso o la cartella quando la pretesa è già contestabile. Il principio della Cassazione offre una tutela, ma non dovrebbe diventare una strategia attendista.

IL CASO DELL'EREDE APPARENTE

La vicenda decisa nel 2026 è particolarmente utile perché non riguarda soltanto la rinuncia. Riguarda anche l'erede apparente, cioè colui che, in una prima fase, sembra il destinatario dell'eredità.

Si immagini un decesso senza testamento noto. I figli presentano la dichiarazione di successione come eredi legittimi. Dopo alcuni mesi viene prodotto un testamento olografo valido, con il quale il defunto aveva nominato erede universale un nipote. Si apre un giudizio civile. Alla fine, con sentenza passata in giudicato, il nipote viene riconosciuto unico erede.

In una situazione del genere i figli, già indicati nella dichiarazione, non possono restare debitori dell'imposta successoria come se nulla fosse accaduto. La dichiarazione originaria viene travolta dalla nuova devoluzione dell'eredità.

La Cassazione usa, in sostanza, una logica di coerenza. Il Fisco non può pretendere l'imposta da chi non riceve il trasferimento successorio. Può, semmai, rivolgersi al soggetto che risulta effettivamente beneficiario.



LE REGOLE OPERATIVE DA TENERE FERME

La lettura favorevole al contribuente non deve far perdere di vista alcune cautele. La rinuncia all'eredità richiede una forma precisa. Deve essere resa davanti a un notaio o al cancelliere del tribunale competente e inserita nel registro delle successioni. Non vale una comunicazione informale. Non basta una scrittura privata. Non basta dire agli altri familiari che non si vuole nulla.

La rinuncia, inoltre, non può essere parziale. Non può essere sottoposta a condizione o termine. Non può essere fatta dietro corrispettivo o in favore soltanto di alcuni chiamati, perché in certi casi quel comportamento può produrre l'effetto opposto, cioè un'accettazione.

Va poi controllato un altro profilo, spesso trascurato: il possesso dei beni ereditari. Chi è nel possesso di beni dell'eredità ha regole più rigide e tempi più stretti per l'inventario. La situazione va valutata subito, non quando arriva la cartella.

SITUAZIONE	EFFETTO FISCALE POSSIBILE	ATTENZIONE PRATICA
Rinuncia valida prima dell'accettazione	viene meno la soggettività passiva	conservare atto e prova della comunicazione all'Ufficio
Dichiarazione già presentata dal chiamato	non equivale sempre ad accettazione	verificare gli atti compiuti dopo il decesso
Avviso di liquidazione non impugnato	può non bastare se manca il presupposto soggettivo	meglio impugnare comunque se l'atto è contestabile
Sentenza civile che individua altro erede	travolge la posizione dell'erede apparente	chiedere sgravio o far valere il giudicato in giudizio
Atti di disposizione sui beni ereditari	possibile accettazione tacita	analisi caso per caso, senza automatismi

UN ESEMPIO PRATICO SULLA CARTELLA

Si consideri il caso di Marco, chiamato all'eredità del padre insieme alla sorella. Per evitare sanzioni, Marco si occupa della dichiarazione di successione. L'attivo comprende un appartamento e alcuni depositi bancari, ma emergono anche debiti consistenti.

Dopo la dichiarazione, l'Agenzia liquida l'imposta. Marco, nel frattempo, non ha venduto beni, non ha riscosso somme per sé, non ha gestito l'appartamento come proprietario. Decide quindi di rinunciare formalmente all'eredità davanti al cancelliere.

Se la rinuncia è valida e non vi sono atti di accettazione, la pretesa dell'imposta nei suoi confronti perde fondamento. Il fatto che Marco abbia presentato la dichiarazione non basta, da solo, a trasformarlo in erede.

Diverso sarebbe se Marco, prima della rinuncia, avesse incassato canoni di locazione dell'immobile ereditario per uso personale o venduto un bene del padre. In quel caso l'Ufficio potrebbe sostenere l'accettazione tacita. E la difesa diventerebbe molto più complessa.

COSA FARE QUANDO ARRIVA L'AVVISO

Chi riceve un avviso di liquidazione o una cartella collegata a una successione non dovrebbe limitarsi a invocare la rinuncia in modo generico. Serve ricostruire la sequenza dei fatti.

Occorre verificare quando si è aperta la successione, chi ha presentato la dichiarazione, se esistono testamenti, se sono in corso giudizi civili, se il chiamato ha compiuto atti che possano valere come accettazione. Solo dopo si può decidere se chiedere l'annullamento in autotutela, presentare ricorso o far valere un giudicato sopravvenuto.

Nella prassi, la strada più ordinata è allegare subito l'atto di rinuncia o la sentenza civile definitiva. Se la riscossione è già partita, può essere necessario chiedere la sospensione. Non è una formalità. Senza sospensione, il contribuente ri-



schia di subire azioni esecutive mentre la questione giuridica è ancora aperta.

Il punto vero è questo: la Cassazione tutela il soggetto che non è erede, ma non elimina la necessità di difendersi in modo tempestivo e documentato.

LE IMPOSTE DIVERSE DALLA SUCCESSIONE

Un'ultima precisazione evita equivoci. Quando si parla di imposta di successione, il tema riguarda il tributo dovuto per il trasferimento mortis causa. Nelle successioni con immobili entrano però in gioco anche imposte ipotecaria e catastale, tributi speciali e adempimenti di voltura.

La rinuncia può incidere sulla soggettività passiva, ma ogni voce va letta nel suo contesto. Ad esempio, le somme già versate potrebbero richiedere un'istanza di rimborso. Le volture potrebbero dover essere rettifiche. Gli atti catastali, a volte, restano disallineati rispetto alla reale devoluzione ereditaria.

Non c'è una scorciatoia unica. C'è una verifica tecnica, documento per documento.

IL NODO DA NON SOTTOVALUTARE

L'orientamento della Cassazione appare favorevole al contribuente, ma non autorizza una gestione disinvoltata delle successioni. Il vero rischio è confondere tre piani diversi: chiamata all'eredità, presentazione della dichiarazione e acquisto dell'eredità.

La chiamata apre una posizione potenziale. La dichiarazione risponde a un obbligo fiscale. L'accettazione, invece, fa entrare davvero il soggetto nel patrimonio del defunto.

Quando questa distinzione viene rispettata, la conclusione è coerente: chi rinuncia validamente, o chi viene escluso da una sentenza civile definitiva, non può essere trattato come erede solo per ragioni di cassa. L'imposta di successione segue il trasferimento effettivo della ricchezza, non una fotografia provvisoria destinata a essere smentita.



STUDIO PIZZANO STUDIO SABATINO PIZZANO
COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE

Sede: via Sant'Alessio, 5, 83030 Ventricano (AV)
Contatti: info@studiopizzano.it • dev.studiopizzano.it

***Nota informativa:** Il presente approfondimento ha scopo puramente informativo e divulgativo alla data di redazione (27/05/2026). Per la trattazione di casistiche specifiche si raccomanda il ricorso a una consulenza professionale personalizzata.*



Studio
Sabatino
Pizzano
2022
via
Sant'Alessio,
5,
83030
Ventricano

STUDIO PIZZANO